


CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Aggiornamenti e prospettive



Aggiornamento del decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 Codice e il “doppio binario” Il Decreto 12 aprile 2019



Ing. Vincenzo Puccia
Comando dei Vigili del Fuoco di Padova
vincenzo.@vigilfuoco.it





IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo



Il DM 3/8/2015 è entrato in vigore il 18/11/2015



PRIMA DEL DM 12 APRILE 2019

E, sempre **in alternativa** alle altre specifiche disposizioni di P.I., ad alcune altre attività normate:

Il Codice di P.I. si applicava **in alternativa** ai “criteri generali di P.I.”, SOLO ad alcune attività NON normate del DPR 151/2011:

Att. 9, 14, 27 ÷ 40, 42 ÷ 47, 50 ÷ 54, 56 ÷ 57, 63 ÷ 64, 70, 75*, 76

Officine...; Impianti ...; Stabilimenti ...; Depositi ...; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali ...;

()Depositi mezzi rotabili.*

E, sempre in alternativa (con emanazione RTV)
alle altre specifiche disposizioni di P.I., ad alcune
altre attività normate:

71 - Uffici – D.M. 8/6/2016

66 - Strutture ricettive (alberghi) – D.M. 9/8/2016

75 - Autorimesse – D.M. 21/2/2017

67 - Scuole – D.M. 7/8/2017

69 - Attività commerciali – D.M. 23/11/2018

72 – biblioteche, archivi, musei, mostre (in procedura di informazione)



Cosa è successo in questi anni?

La DCPREV ha condotto un'analisi statistica, ai fini del monitoraggio dell'applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. sul territorio nazionale sulla base dei dati acquisiti tramite le Direzioni regionali VV.F., con periodo di riferimento dalla data di entrata in vigore del decreto (18 novembre 2015) al 31 dicembre 2017, nonché quelli acquisiti tramite l'applicativo *Deroghe on line* per l'anno 2018 (dati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018).

IL MONITORAGGIO

Raffronto numero attività presentate con modalità “Codice” nei periodi 2015/2017 e anno 2018 (1 gennaio – 31 dicembre 2018)

• Analisi puntuale dell’andamento dati anno 2018 approfondendo i seguenti aspetti:

- numero pratiche per regione;*
- confronto applicazione di soluzioni conformi e soluzioni alternative;*
- esito della valutazione dei progetti;*
- attività del D.P.R. 151/2011 per le quali è stata applicata la modalità “Codice”; (Modifica modelli PIN)*
- distribuzione del ricorso a misure antincendio in soluzione alternativa.*

Risultati monitoraggio

Dallo studio sono emersi i seguenti aspetti maggiormente rappresentativi:

- andamento delle attività di P.I. presentate con la metodologia del Codice in **aumento (si è passati da 54 progetti/mese su base nazionale dei primi due anni e ½ di vigenza a 86 progetti/mese del 2018)**;
- ricorso quasi esclusivo a **soluzioni conformi**;
- **costanza nel numero dei progetti con esclusivo ricorso a soluzioni conformi (tale parametro può essere considerato come indice di appropriatezza delle soluzioni tecniche associate ad un determinato livello di prestazione. Il ricorso diffuso a soluzioni alternative significherebbe, infatti, che le soluzioni conformi previste dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. sono difficilmente attuabili nei casi reali)**;



Risultati monitoraggio

applicazione del *Codice non uniforme sul territorio nazionale* (nelle 5 regioni del centro nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, sono stati presentati circa il 60% dei progetti dell'intero territorio nazionale);


- **82% delle pratiche presentate evase con esito positivo** (favorevole e favorevole condizionato);
- Utilizzo delle **soluzioni alternative in prevalenza per aspetti strutturali (resistenza al fuoco e compartimentazione)**, e per **l'esodo delle persone**.

Risultati monitoraggio

	2015-2017	gennaio/ottobre 2018
Attività presentate	1646	1001
Tipologia soluzioni	92% Conformi – 8% Alternative/Deroga	90.4% Conformi – 9.6 % Alternative/Deroga
Esito	36% Favorevole – 57% Fav. cond. – 6.5% Contrario – 0.5 % in fase di istruttoria	31 % Favorevole – 51 % Fav. cond. – 7 % Contrario - 11% richiesta integrazione
Tipologia attività	Att. 70 – 24 % Att. 53 - 10.9% Att. 34 - 8% Att. 75 – 7.6%	Att. 70 - 15,4% Att. 34 – 10.6% Att. 74 – 10.4% Att. 44 – 7.6%
Media mensile presentazione pratiche RTO/RTV	57	83



Risultati monitoraggio

DIREZIONE REGIONALE	n. Valutazioni progetto
Abruzzo	33
Basilicata	0
Calabria	5
Campania	42
Emilia R	134
Friuli VG	58
Lazio	60
Liguria	49
Lombardia	155
Marche	12
Molise	11
Piemonte	68
Puglia	32
Sardegna	15
Sicilia	56
Toscana	80
Umbria	16
Veneto	175
Totale complessivo	1001





Risultati monitoraggio



Risultati monitoraggio


n. att.	n. VP conforme	n. deroga	n. VP non conforme	Totale	% Totale
37	25			25	2,4%
36	25		1	26	2,5%
67	28	1	1	30	2,9%
49	28	1	2	31	3,0%
54	29		4	33	3,2%
53	34		9	43	4,2%
75	70	7	2	79	7,6%
44	71		8	79	7,6%
74	101		5	106	10,2%
34	107		3	110	10,6%
70	146	2	11	159	15,4%
Totale complessivo	664	11	46		

11 tipologie di attività dell'allegato I al DPR 151/2011 contano il 70% circa del totale delle attività "RTO/RTV" presentate nell'anno 2018

Att. D.P.R. 151/2011	
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m ² con quantitativi di materia materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartacei, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la bruciatura della carta usata, di stracci di carta e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
74	Impianti per la produzione di calore alimentati con potenza > a 110 kW
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano o/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
75	Aziende pubbliche e private, parcheggi pluripiani e macchinari di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ²
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica ausiliaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canna, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione o/o in deposito superiore a 5.000 kg

Risultati monitoraggio


Misure antincendio		Numero sol. alternative/deroga	%
S1	Reazione al fuoco	22	11,5%
S2	Resistenza al fuoco	25	13,0%
S3	Compartimentazione	17	8,9%
S4	Esodo	22	11,5%
S5	Gestione della sicurezza antincendio	19	9,9%
S6	Controllo dell'incendio	20	10,4%
S7	Rivelazione ed allarme	16	8,3%
S8	Controllo fumi e calore	20	10,4%
S9	Operatività antincendio	16	8,3%
S10	Sicurezza degli impianti	15	7,8%



Risultati monitoraggio

Conclusioni

Poiché l'applicazione del Codice di P.I. (R.T.O. e relative R.T.V.) è in fase di aumento sul territorio nazionale si ritiene che tale andamento potrebbe essere ulteriormente incentivato attraverso **l'ampliamento del numero delle attività progettabili con approccio "RTO/RTV", l'emanazione di altre RTV per attività specifiche e la revisione di alcuni punti del Codice** sulla base delle osservazioni pervenute dai vari stakeholders



**Emanazione
DM12/4/2019
Revisione del Codice**



Emanazione DM 12/4/2019

ABOLIZIONE DOPPIO BINARIO

Serie Generale

Spedito abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 aprile 2019 SI PUBBLICA TUTTI
GIORNI NON FESTIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 aprile 2019.

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

in vigore dal
20 ottobre
2019

- ampliamento del campo di applicazione
- obbligatorietà dell'utilizzo del codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi"



Emanazione DM 12/4/2019

News dello scorso 22 febbraio.... tratta da riviste del settore
Prevenzione incendi, rivoluzione al via! Approvato il DM che
obbliga alle norme prestazionali per 42 attività

*Rivoluzione completata (anche se bisognerà aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale...), per il settore fuoco/incendio: il Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del Fuoco) ha infatti approvato, in data 21 febbraio 2019, la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), **ossia il regolamento che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più flessibile che lascia spazio alle valutazioni del professionista, valorizzandone le competenze.***



Emanazione DM 12/4/2019

News dello scorso 22 febbraio.... tratta da riviste del settore

... La modifica è di grande portata poiché **diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale** del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio, la normativa prestazionale diventerà **l'unica via percorribile** per tutte le attività elencate nel Dpr 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività che attualmente sono dette "soggette e non normate".



Emanazione DM 12/4/2019

Le modifiche al DM 3/8/2015


Il decreto di modifica del DM 3 agosto 2015 è stato elaborato come primo passaggio di un processo volto a rendere il Codice, in futuro, l'unico strumento per la prevenzione incendi.



Emanazione DM 12/4/2019

Le modifiche al DM 3/8/2015

Il processo, avviato negli ultimi mesi, vede attualmente lo svolgimento di numerose attività.





Emanazione DM 12/4/2019

Sintesi delle modifiche

- 1) Ampliamento del campo di applicazione
- 2) Per Attività “non normate” ☐ cogente D.M. 3/8/2015 (RTO)
- 3) Per Attività “normate” (scuole, autorimesse, ecc... + future) ☐ RTV alternative a specifiche disposizioni di p.i.
- 4) Di riferimento non solo per sottosoglia DPR 151 ma anche per attività non elencate in allegato I DPR 151/2011
- 5) Entrata in vigore decreto: 180 giorni da pubblicazione in G.U.

Emanazione DM 12/4/2019

1) Ampliamento campo di applicazione

Prima del DM:

att. 9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75 limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili, 76

In previsione:

- **9** (*saldatura e taglio*) • **67** (*scuole, ad esclusione degli asili*)
- **14** (*officine o laboratori per la verniciatura*) *nido*)
- **da 19 a 40, da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63;** • **da 69 a 71**
(*vendita, depositi,*
- 64** (*attività produttive ed industriali in genere*) *aziende ed uffici*)
- **66** (*alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-* • **73**
(*edifici usi terziari*) *ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini*) • **75**
(*autorimesse*)
- **76** (*tipografie, litografie*)

1. Le norme di cui all'articolo, 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini, 67, ad esclusione degli asili nido, da 69 a 71, 73, 75, 76.



Prima del DM:

la RTO si poteva applicare alle attività elencate in alternativa ai “criteri generali” di P.I. e Regole tecniche tradizionali

In previsione:

la RTO si applica obbligatoriamente alle attività elencate con alcune esclusioni *

1. Le norme di cui all'articolo, 1, comma 1, **si applicano** alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini, 67, ad esclusione degli asili nido, da 69 a 71, 73, 75,76.



Emanazione DM 12/4/2019

2) Cogenza D.M. 3/8/2015

Attuale:

la RTO si può applicare alle attività elencate in alternativa ai “criteri generali” di P.I. e Regole tecniche tradizionali

In Previsione:

La RTO si applica obbligatoriamente alle attività elencate con alcune esclusioni
attività elencate con alcune esclusioni *

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del DPR 1 agosto 2011 n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini, 67. ad esclusione degli asili nido, da 69 a 73, 75, 76

- **Esclusioni obbligatorietà Opzionalità tra approccio codice (RTV) e norme tradizionali:**

le RTV si applicano in alternativa alle specifiche norme verticali “tradizionali”

2-bis **In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis**, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili

Emanazione **DM 12/4/2019**

3) Attività normate (66, 67, 75.... + future) → RTV alternative

Opzionalità tra approccio codice (RTV) e norme tradizionali:

le RTV si applicano in alternativa alle specifiche disposizioni verticali “tradizionali”.

NON SI HA DISCONTINUITA' IN QUESTI CASI

2-bis In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta salva la possibilita' di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attivita', cosi' come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il comma verrà
aggiornato ed
integrato ogni volta
che si emanerà una
nuova RTV

Emanazione DM 12/4/2019

Alle attività che adottano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 non si applicano le seguenti:


- a) decreto del 30 novembre 1983 recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni”;
- b) decreto del 31 marzo 2003 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione”;
- c) decreto del 3 novembre 2004 recante “disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”;
- d) decreto del 15 marzo 2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”;
- e) decreto del 15 settembre 2005 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
- f) decreto del 16 febbraio 2007, recante “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
- g) decreto del 9 marzo 2007, recante “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- h) decreto del 20 dicembre 2012 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
- i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
- l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere”;
- m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994“;
- n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”;
- o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili”;
- p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante: " Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto
- q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni".
- r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”;

Emanazione **DM 12/4/2019**

Campo di applicazione

Applicabilità:

- Attività di nuova realizzazione;
- Attività esistenti in caso di modifica completa
- Ampliamenti e modifiche parziali → solo se compatibile con restante attività
- Ampliamenti e modifiche parziali incompatibile con restante attività → opzione tra approccio Codice per l'intera attività o disposizioni tradizionali di p.i



No gestione
adeguamenti

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al precedente comma 1, di nuova realizzazione.

3 Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, **si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.**

4. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività esistenti di cui al precedente comma 1, non rientranti nei casi di cui al precedente comma 3, si continuano ad applicare le specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui all'articolo 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva altresì la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, all'intera attività.



Emanazione **DM 12/4/2019**

4) RTO/RTV → norma di riferimento per tutte le attività

Prima del DM:

Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

In previsione:

Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.



Emanazione DM 12/4/2019

Schema riepilogativo applicazione “approccio Codice”

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> • Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: <ul style="list-style-type: none"> • Codice o • Regole tradizionali 	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	



Emanazione DM 12/4/2019

Schema riepilogativo applicazione “approccio Codice”

Riassumendo...

Attività	Dotate di RTV	Prive di RTV	Prive di RTV ma dotate di Regole Tecnica	Non soggette ai sensi del DPR 151/2011
Nuove attività	Doppio binario <ul style="list-style-type: none"> - Codice (RTO+RTV) - Regole Tecniche esistenti 	Applicazione del solo Codice (RTO) per le attività (9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76)	Attività tipo: Ospedali, Locali di Pubblico spettacolo, Centrali Termiche, Gruppi Elettrogeni, Distributori di carburanti, ecc. Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	Il codice può essere utilizzato come utile riferimento
Attività esistenti (modifiche/ ampliamenti)	Si applica il Codice alle modifiche se compatibili con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano le regole tecniche tradizionali, oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Si applica il Codice alle modifiche se compatibili con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE